



TRIBUNALE DI PAVIA  
Sezione Prima Civile  
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore n. 28/2025

Il giudice,  
esaminati gli atti e i documenti di causa,  
sciogliendo la riserva assunta, ha pronunciato il seguente

**DECRETO DI DINIEGO DELLA OMOLOGAZIONE  
DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**

*proposto da*

**DECEMBRINO ROSARIA** (C.F. DCMRSR75S54G273Q), con l'avv. Paolo Montanari e l'ausilio della professionista dell'OCC Rag. Anna Celè;

- *debitore ricorrente* -

\*\*\*

Con ricorso *ex art. 67 CCII* iscritto a ruolo in data 4/02/2025 e successiva integrazione del 24/02/2025, richiesta dal Giudice con decreto del 6/02/2025, la ricorrente proponeva ai creditori<sup>1</sup> il seguente piano di ristrutturazione dei debiti (passivo pari a € 172.496,65):

- versamento di 131 rate mensili del valore di € 400,00 ciascuna, per un totale di € 52.400,00 di attivo, oltre all'eventuale ricavo della vendita del 20% delle quote di proprietà della società Rosa Srl, avente oggetto il commercio al dettaglio di abbigliamento, ora in vendita al prezzo di € 50.000,00/60.000,00;
- pagamento in prededuzione e nella misura del 100% del compenso dell'organismo di composizione della crisi e del professionista da questo nominato (€ 13.980,32 oneri accessori compresi e dedotti gli acconti già versati nella misura di € 1.400,00);
- pagamento con privilegio *ex art. 2751 bis c.c.* e nella misura del 100% del compenso del perito stimatore nominato dal GE della procedura di esecuzione immobiliare RGE Trib. Pavia n. 454/2023, avente ad oggetto l'immobile di proprietà della ricorrente, e da liquidarsi nell'ambito della stessa, comunque quantificato in € 2.567,82<sup>2</sup>;
- pagamento con privilegio *ex art. 2751 bis c.c.* e nella misura del 100% del compenso dell'avv. Paolo Montanari (€ 1.665,00, oltre 15% spese generali, 4% Cassa Avvocati e 22% IVA);
- soddisfacimento dei restanti creditori in proporzione tra essi e con garanzia al creditore ipotecario del versamento di un importo pari al valore ricavabile in caso di liquidazione controllata.

<sup>1</sup> Knicks SPV Srl (già BNL Spa), creditore ipotecario di primo grado per € 134.289,93; Unicredit Spa creditore chirografario per € 18.000,00; Regione Lombardia, creditore privilegiato per € 480,00; Sigla Srl creditore chirografario finanziatore con cessione del quinto dello stipendio, per € 12.528,00; Avv. Graziano Siviero, creditore chirografario per € 5.000,00.

<sup>2</sup> Quantificazione riportata nella relazione del 31/07/2025.



La ricorrente chiedeva altresì:

- la sospensione della cessione del quinto dello stipendio da parte di Sigla srl;
- la sospensione della procedura esecutiva immobiliare RGE Trib. Pavia n. 454/2023, promossa da BNL;
- l'esclusione dal piano della casa e dell'autoveicolo Ford Fiesta, tg. FV 340 AZ.

Il 25/02/2025 il Giudice, ritenuti sussistenti i requisiti ex artt. 67, 68 e 69, comma 1, CCII, emetteva decreto ex art. 70, comma 1, CCII e disponeva la pubblicazione della proposta e del piano nell'apposita area web del sito del Tribunale e la comunicazione entro il termine di 30 giorni a tutti i creditori a cura dell'OCC.

Ai sensi dell'art. 70, comma 3, CCII, il creditore Sigla Srl presentava al professionista dell'OCC opposizione all'omologazione e contestuale precisazione del credito affermando che<sup>3</sup>:

- il debito residuo della sig.ra Decembrino Rosaria nei confronti della società Sigla Srl ammonta ed € 9.744,00 e non ad € 12.528,00;
- la relazione del professionista dell'OCC è scarna, carente di elementi essenziali e imprecisa in quanto: (i) manca dell'indicazione delle cause di indebitamento e della valutazione circa la diligenza impiegata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. a) CCII), limitandosi ad asseverare le dichiarazioni del ricorrente, quando il plurimo ricorso al credito sarebbe invece caratterizzato da colpa grave per assunzione di obbligazioni nella consapevolezza di non potervi adempiere e per falsa dichiarazione circa l'esistenza di debiti ai fini della contrazione del finanziamento con Sigla; (ii) riporta differenti importi della rata di finanziamento contratto con Unicredit (€ 600,00 a pag. 3 e € 634,00 a pag. 7) e un residuo debito superiore al dovuto, ricomprendendo la quota parte del condebitore sig. Turin (€ 18.000,00 anziché € 10.800,00); (iii) manca della valutazione del merito creditizio ex art. 68, comma 3, CCII, comunque sussistente in capo al creditore Sigla Srl, non essendo previsto in capo ai finanziatori l'obbligo di approfondimento istruttorio (art. 124 *bis* T.U.B.); (iv) manca l'indicazione della percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari in violazione dell'art. 67, comma 1, CCII;
- il piano proposto non sarebbe maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria per Sigla Srl, la quale perderebbe le garanzie accessorie quali: (i) il versamento diretto ad opera del datore di lavoro; (ii) la polizza vita obbligatoria connessa al contratto di finanziamento; (iii) la garanzia del TFR/TFS;
- la stima del consumo mensile per carburante è eccessiva (triplicata) rispetto al chilometraggio percorso per recarsi a lavoro;
- le spese di procedura (compenso OCC e legale) sono eccessive e sproporzionate rispetto all'esposizione debitoria, pari al 31% dell'attivo disponibile secondo il piano proposto ai creditori;
- la sospensione della cessione del quinto dello stipendio disposta dal Giudice con decreto ex art. 70, comma 1, CCII contrasterebbe con la sentenza della Corte Cost. n. 65 del 10 marzo 2022.

In data 1/07/2025, il professionista dell'OCC depositava risposta alle suddette osservazioni affermando l'infondatezza delle opposizioni di Sigla Srl in quanto il creditore, nel concedere il finanziamento, non ha valutato il merito creditizio della ricorrente in base al reddito disponibile,

<sup>3</sup> Osservazioni depositate nel fascicolo telematico della procedura in data 27/10/2025.



dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, ma si è basato unicamente sulle dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente nella compilazione del questionario somministrato, senza procedere agli ulteriori approfondimenti istruttori di cui all'art. 124 *bis* T.U.B. A suffragio di quanto esposto deposita due prospetti di calcolo del merito creditizio (uno che contempla i soli finanziamenti dichiarati dalla ricorrente, l'altro che contempla tutti i finanziamenti esistenti all'epoca della stipula del contratto con Sigla Srl) al fine di dimostrare che in entrambi i casi i calcoli ex art. 68, comma 3, CCII (già art. 9, comma 3 bis, lett. e) L. n. 3/2012) avrebbero fatto emergere una situazione debitoria della sig.ra Decembrino che non avrebbe consentito a Sigla Srl di concedere il finanziamento.

Con decreto del 4/07/2025 il Giudice invitava il professionista dell'OCC ad integrare la relazione con parere motivato sulla convenienza del piano da omologare rispetto all'alternativa liquidatoria per il creditore opponente, allegando le osservazioni di Sigla Srl.

In data 31/07/2025 il professionista dell'OCC depositava la richiesta integrazione alla relazione sostenendo la maggior convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria, anche per il creditore Sigla Srl, in quanto:

- nell'ipotesi dell'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dalla ricorrente, l'attivo disponibile pari ad € 52.400,00 (rata mensile di € 400,00 x 131 mesi) consentirebbe la soddisfazione del creditore ipotecario nella misura del 75%, dei creditori privilegiati nella misura del 15% e dei creditori chirografari nella misura del 10%;
- nell'ipotesi liquidatoria l'attivo disponibile pari ad € 52.267,78 (ipotizzando due esperimenti di vendita e relative spese ed auspicando non occorra ricorrere al terzo esperimento) consentirebbe la soddisfazione del creditore ipotecario nella misura dell'85%, dei creditori privilegiati nella misura del 10% e dei creditori chirografari nella misura del 5%.

In data 31/10/2025 il professionista dell'OCC depositava nel fascicolo telematico della procedura le richieste osservazioni del creditore opponente.

### **In punto di asserito contrasto del decreto ex art. 70, comma 1, CCII con sentenza Corte Cost. n. 65 del 10 marzo 2022**

In primo luogo, v'è da precisare che non sussiste alcun contrasto del decreto ex art. 70, comma 1, CCII, nella parte in cui dispone la sospensione del finanziamento con cessione del quinto dello stipendio erogato da Sigla Srl, con la sentenza Corte Cost. n. 65 del 10 marzo 2022.

La menzionata sentenza – con cui la Corte si è espressa in ordine alla legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1-bis, L. 27 gennaio 2012, n. 3, riconoscendo la possibile falcidia dei debiti da eseguire o da garantire con la cessione del credito, sia essa volontaria o giudiziale – afferma che “*È allora opportuno, innanzitutto, chiarire che, fintantoché il piano non viene omologato, i pagamenti eseguiti dal debitore ceduto sono certamente efficaci.*

*In questa prospettiva, deve confermarsi – (omissis) – la non applicabilità alla procedura concorsuale relativa al piano di ristrutturazione della disciplina di cui all'art. 44 della legge fallimentare, che rende inefficaci tutti i pagamenti eseguiti a partire dalla dichiarazione di fallimento.*

*Nel caso della procedura concorsuale in esame è, infatti, l'omologazione del piano che rende inefficaci gli adempimenti eseguiti in difformità rispetto al suo contenuto, in virtù di quanto dispone l'art. 13, comma 4, della legge n. 3 del 2012.”.*

La Corte precisa, dunque, che i pagamenti effettuati sino all'omologa del piano di ristrutturazione sono da ritenersi pienamente efficaci mentre sono da ritenersi inefficaci quelli effettuati a seguito dell'omologa del piano con modalità difforme dal suo contenuto.



Tale affermazione, però, non afferisce al caso di specie.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII *“Con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, (omissis) Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre (omissis) le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento”*.

Pertanto, il fatto che eventuali pagamenti effettuati sino all'omologa del piano siano da ritenersi efficaci, non impedisce al Giudice – ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII – di disporre con decreto ex art. 70, comma 1, CCII e sino all'eventuale omologa del piano, la sospensione di eventuali versamenti in corso, qualora, sulla base del suo prudente apprezzamento ritenga tale misura idonea a conservare il patrimonio del debitore al fine di garantire la *par condicio creditorum*.

### **In punto di valutazione del merito creditizio da parte del creditore**

Diversamente da quanto afferma il creditore Sigla Srl, ai sensi dell'art. 124 *bis*, comma 1, T.U.B. sussiste in capo al finanziatore l'obbligo di valutare attentamente il merito creditizio del consumatore (*Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore*) utilizzando banche dati pubbliche e private oltre ad acquisire dal cliente la documentazione attestante il reddito ed ulteriori circostanze rilevanti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo storico dei finanziamenti concessi, la disponibilità di beni mobili e immobili, la situazione lavorativa), il tutto al fine di evitare la concessione di prestiti a clienti che non siano in grado di restituirli, prevenendo il rischio di insolvenza.

Tale obbligo assolve alla doppia funzione di tutela del creditore erogante e del privato finanziato e si inserisce nel rispetto dei principi codicistici di buona fede, diligenza professionale e correttezza del creditore, principi da ritenersi violati in caso di valutazione del merito creditizio sommaria, incompleta e non attenta, basata unicamente sulle informazioni fornite dal consumatore, come nel caso di specie.

Sigla Srl, infatti, avrebbe dovuto – avendone gli strumenti e le possibilità – procedere ad ulteriori e più approfonditi accertamenti, che facilmente le avrebbero consentito di avvedersi della reale condizione economico finanziaria dell'odierna ricorrente e dell'incapacità di soddisfare il proprio debito. Tale negligenza è peraltro ancor più evidente considerato che l'incapacità della consumatrice di restituire il prestito sarebbe emersa anche considerando i soli debiti dalla stessa dichiarati.

### **In punto di meritevolezza e di differenza tra colpa lieve e colpa grave del debitore**

Ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII *“il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se (omissis) ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

Dall'entrata in vigore del codice della crisi di impresa l'unico elemento soggettivo rilevante ai fini dell'esclusione del consumatore dalla ristrutturazione dei debiti è la colpa grave e non già la colpa lieve o genericamente intesa e questo perché i sovraindebitati sono spesso soggetti privi di un livello culturale idoneo a rendersi conto del loro progressivo indebitamento.

Al fine di stabilire se omologare o meno il piano di ristrutturazione dei debiti, la colpa grave deve essere valutata con riferimento all'insorgenza complessiva dell'indebitamento e non in relazione al comportamento tenuto dal consumatore in occasione della singola contrazione dell'obbligazione, posto che il *discrimen* tra colpa lieve e colpa grave va individuato nella intensità della consapevolezza del debitore circa la sostenibilità delle obbligazioni assunte.

La colpa grave in capo al debitore sussiste dunque qualora lo stesso abbia omesso totalmente di ponderare la propria situazione, reddituale e patrimoniale, e questa sia tale da rendere certa o prossima



alla certezza l'impossibilità di adempiere regolarmente o del tutto irrazionale il regolare adempimento.

La colpa lieve, invece, va ravvisata qualora il debitore valuti erroneamente la propria capacità reddituale, patrimoniale o di risparmio e si determini ugualmente ad assumere impegni sulla base di considerazioni non connotate da totale irragionevolezza.

La meritevolezza del debitore va allora valutata considerando la percezione dello stesso in ordine alla sostenibilità del debito al momento della sua contrazione o nel diligente apprezzamento dell'esistenza di un verosimile margine positivo di un'eccedenza tra gli impegni di spesa e il reddito disponibile e nella ragionevole considerazione della idoneità di questo reddito a consentire il soddisfacimento dei bisogni primari del debitore e dei suoi familiari. E proprio con riferimento a questa ipotesi può assumere rilevanza l'eventuale responsabilità del creditore nella concessione del finanziamento in quanto circostanza idonea ad incidere sulla valutazione del debitore potendolo indurre in errore e sviare la sua attenzione da un corretto vaglio di sostenibilità.

La mancata menzione da parte dell'odierna ricorrente di parte delle obbligazioni già assunte al momento della stipula del contratto di finanziamento con Sigla Srl non è di per sé sola e sufficiente per affermare che la stessa lo abbia fatto in malafede, né è sufficiente per affermare che la complessiva situazione di sovraindebitamento in cui versa sia stato determinato da comportamenti caratterizzati da totale irragionevolezza, specie alla luce della violazione della diligenza professionale da parte del finanziatore.

Ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo della ricorrente nel ricorso al debito, inoltre, non si può ignorare che la difficoltà nell'adempire alle obbligazioni assunte e l'interruzione di parte di queste, quale ad esempio il mutuo con BNL, siano occorse a seguito di accadimenti non imputabili alla ricorrente, imprevisi e imprevedibili quali l'interruzione della relazione affettiva, con conseguente riduzione delle entrate familiari, e la malattia che ne ha determinato l'invalidità al 100%.

### **In punto di convenienza economica del piano**

Ai sensi dell'art. 70, comma 7, CCII *“Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata”*.

Il Giudice, pertanto, in sede di omologa è chiamato a valutare se il piano di ristrutturazione proposto dal debitore sia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria – e non rispetto a qualunque altra forma di soddisfazione del credito – tanto per il creditore opponente che, nel suo complesso, dunque, anche per tutti gli altri creditori.

Ebbene, nel caso di specie la proposta dell'odierna ricorrente non può ritenersi più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, né per il creditore opponente Sigla Srl, né per gli altri creditori.

Non solo, il piano proposto viola il disposto di cui all'art. 67, comma 4, CCII.

Al fine di preservare la proprietà dell'abitazione e dell'autovettura, la debitrice propone la parziale ristrutturazione dei suoi debiti mettendo a disposizione dei creditori un attivo pari ad € 52.400,00, nell'arco di 11 anni e 11 mesi, dunque, un attivo superiore a quello ipoteticamente ricavabile con la liquidazione controllata del patrimonio, della durata massima di tre anni, di soli € 132,22.

In particolare, il creditore ipotecario BNL verrebbe soddisfatto nella misura del 75% in 11 anni e 11 mesi, anziché nella misura dell'85% in tre anni, peraltro in contrasto con quanto disposto dall'art. 67, comma 4, CCII ai sensi del quale *“È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in*



*misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione” ed altresì in contrasto con quanto affermato nella domanda di cui al ricorso introduttivo, ove alla pag. 9 si legge “pagamento in proporzione ai vari creditori, con garanzia al creditore ipotecario al versamento di un importo pari al valore ricavabile in caso di liquidazione”.*

I creditori privilegiati e chirografari, invece, verrebbero sì soddisfatti in percentuali superiori rispetto all’ipotesi liquidatoria (rispettivamente nella misura del 15% e del 10%, anziché nella misura del 10% e del 5%) ma tali percentuali restano comunque irrisorie, specie se dilazionate in circa 12 anni anziché tre.

Ora, sebbene ai sensi dell’art. 67, comma 1, CCII “*La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma*”, dunque, non vi sono limiti temporali alla durata della ristrutturazione, la soddisfazione in percentuali pressoché irrisorie, in un arco temporale quattro volte superiore alla durata della liquidazione controllata non può affatto ritenersi più conveniente per i creditori.

Stante l’assenza di convenienza per la massa creditoria rispetto all’alternativa liquidatoria, il piano non può essere omologato e le misure protettive accordate vanno dichiarate inefficaci.

### **P.Q.M.**

RESPINGE il ricorso e, per l’effetto,

NON OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Rosaria Decembrino;

DICHIARA inefficaci le misure protettive accordate;

MANDA alla cancelleria per la pubblicazione del presente decreto nell’apposita sezione del sito internet del Tribunale (*procedure in materia di sovraindebitamento*).

**Si comunichi all’istante e al professionista dell’OCC.**

Pavia, mercoledì 14 gennaio 2026

Il giudice

Erminio Rizzi

